DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 166/2016

del 23 settembre 2016

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2018/424]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) ([1]).

(2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 abroga il regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione ([2]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.

(4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(5) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nella parte 2.2, il testo del punto 33 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0262**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dopo il riferimento al "regolamento (UE) n. 952/2013" vengono aggiunte le parole "o le procedure doganali norvegesi".

b) All'articolo 3, paragrafo 1, la parola "territori" comprende la Norvegia.

c) nel caso degli Stati EFTA, la data "30 giugno 2009" di cui all'articolo 43 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

([1]) GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1.
([2]) GU L 149 del 7.6.2008, pag. 3.

Nel caso degli Stati EFTA, la data "31 dicembre 2009" di cui all'articolo 43 è la data che corrisponde a sette mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

2. Nella parte 4.2, il testo del punto 85 (Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione) è sostituito da quanto segue:

«**32015 R 0262**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), dopo il riferimento al "regolamento (UE) n. 952/2013" vengono aggiunte le parole "o le procedure doganali norvegesi".

b) All'articolo 3, paragrafo 1, la parola "territori" comprende la Norvegia.

c) nel caso degli Stati EFTA, la data "30 giugno 2009" di cui all'articolo 43 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

Nel caso degli Stati EFTA, la data "31 dicembre 2009" di cui all'articolo 43 è la data che corrisponde a sette mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 1/2010 del 29 gennaio 2010 che integra il regolamento (CE) n. 504/2008 nell'accordo SEE.

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2015/262 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2016 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2016.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Bergdís ELLERTSDÓTTIR

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.